



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 7 DEL 02-07-2021

,li 02-07-2021

Registro Generale n. 67

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 7 DEL 02-07-2021

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Ordinanza di regolamentazione della sosta per l'installazione di gru da cantiere in Via Tevere n.13/15 dal giorno 05/07/2021 al giorno 31/12/2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA,

- **Vista** la domanda, acquisita al prot. comunale n. 9347 del 30/06/2021, con cui il Sig. Gaspare Tempera, in qualità di legale rappresentante della ditta "Immobiliare Tevere srls", chiede la concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in Via Tevere 13/15 per una superficie complessiva di 24,00 mq al fine di posizionare la gru da cantiere per il periodo dal 05/07/2021 al 13/06/2021;
- **Vista** la successiva integrazione, presentata al prot. comunale n. 9449 del 01/07/2021, con cui si precisa che la superficie occupata sarà pari a 16,00 mq (4m x 4m) e che il periodo di occupazione sarà quello che va dal 05/07/2021 al 21/12/2021;
- **Tenuto conto** delle indicazioni fornite in merito alla modalità di esecuzione delle opere da parte della ditta esecutrice delle stesse;
- **Atteso** che la gru da cantiere, come da planimetria allegata alla richiesta, comporta l'occupazione di uno stallone di sosta sul fronte dell'edificio oggetto di lavori, per un ingombro di 4,00 m x 4,00 m (totale 16 mq);
- **Visti** gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del D.lgs.30/04/1992 n.285 approvativo del "Nuovo Codice della Strada";

- **Visto** il regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

- **Visto** il D.M. del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

- **Visto** il Decreto Interministeriale 22/01/2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

- **Visti** gli art. 107 e 109 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18/08/2000n. 267;

- **Dato** atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

- **Data** l’estrema urgenza di provvedere;

ORDINA

Per le ragioni esposte in premessa, di istituire dal giorno 05/07/2021 al giorno 31/12/2021:

1. il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata in Via Tevere tra il civico 13 e il 158 nell’area interessata da occupazione di suolo pubblico;
2. l’istituzione di un percorso pedonale protetto e segnalato secondo lo schema di cui alla tavola 85 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002 (G.U. n.226 del 26/09/2002- Suppl. Straordinario);
3. l’istituzione del divieto di fermata nel lato est della carreggiata di via Tevere antistante l’area interessata dall’occupazione meglio descritta in premessa;
4. L’apposizione della prescritta segnaletica stradale di cui alla tavola 85 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002 (G.U. n.226 del 26/09/2002- Suppl. Straordinario);

AVVERTE

La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà comunicare via mail al Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Lama l’avvenuta apposizione della segnaletica relativa alle variazioni temporanee del traffico veicolare di cui sopra, onde consentire al personale della Polizia Locale la tempestiva verifica della avvenuta collocazione (48 ore di anticipo) e del suo regolare posizionamento. In mancanza, non potrà essere garantito alcun intervento a norma del Codice della Strada.

Alla Ditta esecutrice dei lavori è fatto altresì obbligo di rispettare rigorosamente le disposizioni di seguito elencate:

- provvedere a propria cura e spese a rendere noto agli utenti della strada le prescrizioni della presente ordinanza mediante il posizionamento della prevista segnaletica stradale di divieto, chiusura, ingombro e segnalazione, con rispetto agli artt. 7 e 21 del C.d.s e mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;
- garantire la sorveglianza dei lavori che dovranno essere delimitati da barriere normali o direzionali nel caso la deviazione comporti bruschi cambi di direzione, longitudinalmente da barriere normali o da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate costituite da teli o reti;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, al termine dei lavori il piano di scorrimento della strada dovrà essere opportunamente sistemato, la circolazione stradale ripristinata in sicurezza, gli eventuali ingombri dovranno essere debitamente rimossi ed allontanati dalla carreggiata stradale;
- garantire la visibilità della segnaletica stradale e del cantiere nelle ore serali e notturne;
- evitare mediante l’uso di idonei sistemi di protezione, l’immissione sul suolo e nell’ aria pubblica di materiali, liquidi e polveri;

- garantire durante i lavori l'accesso alle proprietà laterali e lo svolgimento delle attività ivi ubicate;
- garantire personale reperibile 0-24 per tutta la durata delle opere;
- i lavori dovranno essere attivati nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

AVVISA

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico della ditta esecutrice dei lavori. In caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971. In relazione all' art. 37 comma 3° del D.lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all' apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento emanato con DPR n. 495/1992. Copia del presente provvedimento è trasmessa a:

- Albo Pretorio
- Comando di Polizia Locale
- Alla Ditta Immobiliare Tevere S.r.l.;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. CIOTTI FABIOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2021 al 17-07-2021

Lì 02-07-2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. CIOTTI FABIOLA

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. CIOTTI FABIOLA